



Città di Avizzano

Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici

Approvato con delibera di C.C. n. 68 del 30.06.2006

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi alle verifiche dello stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 art. 11, del D.P.R. 21/12/1999 n. 551 e del D.L.gs. n. 192 del 10/08/2005.

2. Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici così come definiti dalla lettera f) comma 1 art. 1 del D.P.R. 412/93; sono quindi esclusi caminetti, stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo.

ART. 2
TITOLARITA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di cui al presente regolamento è gestito direttamente dal Comune o da un privato Gestore a seguito di apposita gara d'appalto.

ART. 3
RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione di impianto termico (di seguito indicato come "Responsabile di impianto"), ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99 è individuato nella figura:

- Dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'immobile in cui è ubicato l'impianto termico.
- Del Proprietario se occupante l'immobile o se questo risulta sfitto.
- Del Terzo Responsabile che ha ricevuto delega scritta dal proprietario relativamente a quell'impianto termico.
- Dell'Amministratore, nel caso di condomini in cui non sia stato nominato il Terzo Responsabile.

ART. 4
ISTITUZIONE DEL "BOLLINO VERDE"

1. Il Comune di Avezzano predispone e distribuisce tramite i manutentori autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, il "bollino verde".

Il "bollino verde" deve essere prepagato dal manutentore al momento del ritiro, in Comune, non può essere contraffatto, e deve essere compilato con un numero di codice identificativo dell'impianto termico.

2. Il Comune si fa carico della spedizione agli utenti del codice identificativo dell'impianto termico.

3. Le associazioni di categoria, attraverso accordi separati con il Comune di Avezzano, possono distribuire il "bollino verde", ma solo ai manutentori autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

4. Il "bollino verde" è formato da tre sezioni, una va apposta sulla copia del rapporto di controllo e manutenzione redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 551/99, e deve essere conservato a cura del responsabile dell'impianto. Delle altre due sezioni del bollino una va posta sulla copia per il manutentore e una sulla copia per il Comune, come specificato al successivo articolo 5.

Il bollino è esente da IVA ai sensi dell'articolo 4 della Legge 633/1972 (attività di tipo pubblicistico istituzionale).

ART. 5 AUTOCERTIFICAZIONE

1) Impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw

I manutentori autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, contestualmente all'analisi del rendimento di combustione, ai sensi dell'articolo 11 comma 20 del D.P.R. 412/93, possono autocertificare gli impianti termici su cui hanno effettuato il controllo. L'autocertificazione si intende effettuata quando il manutentore autorizzato trasmette al Comune, entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prova, copia del rapporto di controllo e manutenzione, redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 551/99 e completo di "bollino verde" con l'importo specificato al successivo articolo 6.

L'autocertificazione va presentata:

- a) ogni due anni per gli impianti la cui installazione è superiore agli otto anni e aventi potenza nominale del focolare inferiore ai 35 Kw;
Trascorsi due anni e 60 giorni dall'analisi dei fumi precedente, l'impianto termico risulta non autocertificato e verrà sottoposto alle verifiche di cui all'articolo 8.
- b) ogni 4 anni per gli impianti termici di nuova installazione/costruzione e fino al compimento dell'ottavo anno dalla data di installazione/costruzione aventi potenza nominale al focolare inferiore ai 35 Kw;
Trascorsi quattro anni e 60 giorni dall'analisi dei fumi precedente, l'impianto termico risulta non autocertificato e verrà sottoposto alle verifiche di cui all'articolo 8.
Non saranno considerate valide autocertificazioni non firmate o prive del "bollino verde" o su moduli non conformi alle disposizioni legislative.

2) Impianti di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 Kw

Il Comune di Avezzano consente ai manutentori autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, di presentare un'autocertificazione attestante il rispetto del D.P.R. 412/93 e del D.P.R. 551/99, con riferimento all'ultima delle verifiche annuali previste dell'articolo 11 comma 12 del D.P.R. 412/93.

Detta autocertificazione è da presentarsi con cadenza annuale, entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prova e l'importo da versare per il "bollino verde" è specificato al successivo articolo 6.

L'autocertificazione va rinnovata ogni anno; trascorsi un anno e 60 giorni dalla prova precedente, l'impianto termico risulta non autocertificato e verrà sottoposto alle verifiche di cui all'articolo 8.

Non saranno considerate valide autocertificazioni non firmate o prive del "bollino verde" di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

ART. 6 CONTROLLI A CAMPIONE

1. Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 551/99 l'onere per l'effettuazione dei controlli a campione degli impianti autocertificati è a carico di tutti gli utenti che hanno presentato, tramite il manutentore, la documentazione specificata nell'articolo 5.

2. Per tale ragione il responsabile di impianto termico deve corrispondere al manutentore, all'apposizione del "bollino verde", un contributo per l'autocertificazione stabilito con l'importo e le modalità esposte nella seguente tabella:

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE	IMPORTO IN EURO	PERIODICITÀ
Inferiore a 35 Kw	8,00	Biennale
Tra i 35 Kw e i 60 Kw	8,00	Annuale
Tra i 60 Kw e i 350 Kw	30,00	Annuale
Sopra i 350 Kw	60,00	Annuale

ART. 7 AUTORIZZAZIONI DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI TERMICI

1. Il Comune autorizza tutti i manutentori iscritti alla Camera di Commercio alla categoria merceologica di installatori e manutentori di impianti termici, previa sottoscrizione di un apposito disciplinare, al ritiro e all'apposizione del "bollino verde".

2. Il Responsabile della Società oppure il titolare nel caso di impresa individuale, sottoscrive l'apposita domanda di autorizzazione e la riconsegna al Comune.

3. Il Comune può revocare l'autorizzazione a un manutentore se questo non rispetta il disciplinare sottoscritto o il presente regolamento.

4. Installatori e manutentori che non firmano la convenzione con il Comune, possono comunque svolgere le attività previste per la loro categoria, ivi compresa la manutenzione degli impianti termici e l'analisi dei fumi, l'autocertificazione va fatta ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

ART. 8 VERIFICHE D'UFFICIO

1. Gli impianti sprovvisti di "bollino verde", o con bollino non rinnovato entro i termini previsti, saranno soggetti a verifica da parte del Comune e il costo della spesa sarà addebitata ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e dell'articolo 11 comma 20 del D.P.R. 412/93, così come modificato dall'articolo 15 del D.P.R. 551/99 agli utenti effettivi dell'impianto.

2. L'importo per i suddetti controlli è stabilito in:

- 42,00 Euro per impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw
- 78,00 Euro per impianti di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 Kw ma inferiore o uguale a 60 Kw

- 100,00 Euro per impianti di potenza nominale al focolare maggiore di 60 Kw ma inferiore a 116 Kw
- 110,00 Euro per impianti di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 116 Kw ma inferiore a 232 Kw
- 130,00 Euro per impianti di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 232 Kw ma inferiore a 350 Kw
- 210,00 Euro per impianti di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 350 Kw
- per ogni generatore in più rispetto al primo a servizio della stessa unità immobiliare si applica lo stesso importo per le diverse potenze ridotte del 50%.

ART. 9 VERIFICHE RICHIESTE DALL'UTENTE

1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 del D.P.R. 412/93, nel caso di condomini, ciascun condomino o locatario può fare richiesta di verifica dell'impianto termico, la tariffa da applicare è in relazione alla potenzialità dell'impianto ed è la medesima già indicata nell'articolo 6.

2. La richiesta di verifica della sola temperatura ambiente dell'unità immobiliare del richiedente, comporterà il pagamento, da parte del richiedente, di Euro 75,00.

ART. 10 PROCEDURA DELLE VERIFICHE

1. Il Comune di Avezzano sia per le verifiche d'ufficio, sia per i controlli a campione, sia per le verifiche richieste dall'utente potrà avvalersi del Gestore e le modalità delle suddette verifiche sono stabilite tramite una convenzione appositamente stipulata.

2. Nel caso in cui l'Utente non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell'impianto, dovrà, entro 8 giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattare telefonicamente l'ufficio preposto, ai numeri telefonici e nell'orario indicato, per concordare una nuova data.

3. Nel caso in cui non si può effettuare la verifica per cause imputabili al Responsabile dell'impianto la verifica sarà effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso.

4. Qualora la visita non potesse essere effettuata per la seconda volta per le stesse motivazioni, l'utente è tenuto al pagamento di 20,00 euro, a titolo di rimborso spese. Inoltre il gestore comunicherà l'accaduto al Sindaco affinché prenda i provvedimenti di competenza.

5. Nel caso in cui il controllo da parte del Gestore non possa essere effettuato per cause imputabili alla mancanza delle comunicazioni di cui all'articolo 14 e 15, l'utente è tenuto al pagamento di 20,00 euro a titolo di rimborso spese.

ART. 11 PARAMETRI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

1. I parametri da sottoporre a controllo sono quelli descritti dal D.P.R. 412/93 nell'allegato "F" (libretto di centrale) per gli impianti aventi potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 Kw, e nell'allegato "G" (libretto di impianto), per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw, così come modificati dal D.M. del 17/03/03.

2. In particolare il controllo consiste nel rilevamento dei seguenti dati e nell'effettuazione delle seguenti operazioni:

- A) Impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw:
- potenza termica al focolare;
 - tipo di combustibile;
 - temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
 - temperatura aria comburente;
 - percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita dal generatore;
 - indice di fumosità di Bacharach per i combustibili liquidi;
 - percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore;
 - percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore;
 - concentrazione di NO_x nei fumi;
 - perdita per calore sensibile dei fumi;
 - rendimento di combustione;
 - stato delle coibentazioni;
 - stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
 - stato dei dispositivi di regolazione e controllo;
 - verifica sistema aereazione locali;
 - verifica della corretta tenuta e compilazione del "libretto di impianto".
- B) Impianti termici aventi potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 Kw:
- potenza termica al focolare;
 - tipo di combustibile;
 - temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
 - temperatura aria comburente;
 - percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita dal generatore;
 - indice di fumosità di Bacharach per i combustibili liquidi;
 - percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore;
 - percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore;
 - concentrazione di NO_x nei fumi;
 - perdita per calore sensibile dei fumi;
 - rendimento di combustione;
 - stato delle coibentazioni;
 - stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
 - stato dei dispositivi di regolazione e controllo;
 - taratura dispositivi di regolazione e controllo;
 - esistenza ed aggiornamento del cartello indicanti i periodi di funzionamento ed i dati del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto;
 - verifica della corretta tenuta e compilazione del "libretto di centrale".

ART. 12 ESITO DELLE VERIFICHE

1. I risultati di dette verifiche verranno riportati su appositi verbali di visita di controllo redatti in triplice copia e sottoscritte dal verificatore e dal responsabile dell'impianto. Qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione al Comune.

2. Una copia di tale verbale consegnata al responsabile dell'impianto termico costituisce documento valido per comprovare che l'impianto stesso è conforme ai D.P.R. 412/93 e 551/99.

Qualora, a seguito di una verifica, l'impianto non risultasse conforme alle richieste legislative, il verificatore assegnerà un termine utile per provvedere alla rimozione di tali anomalie.

3. A seconda della non conformità rilevata il verificatore richiede l'invio di copia della documentazione mancante oppure evidenzia la necessità di una seconda verifica dell'impianto. Per l'eventuale seconda visita l'utente non autocertificato dovrà versare un importo di 40,00 Euro a titolo di rimborso spese, per gli impianti autocertificati la seconda visita è comunque a titolo gratuito. Qualora l'esito della seconda visita non fosse ancora favorevole, l'accertatore, nel caso in cui le anomalie riguardino i D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99, comminerà al responsabile dell'impianto termico, figura definita dall'art. 3 del presente Regolamento, una sanzione amministrativa di 520,00 Euro, a norma dell'articolo 34 della Legge 10/1991 e successive modificazioni. Inoltre il Gestore comunicherà al Sindaco la non conformità dell'impianto, affinché prenda i provvedimenti di competenza.

ART. 13

RECUPERO DEGLI IMPORTI DOVUTI DAGLI UTENTI

1. Il Comune di Avezzano attiverà le procedure necessarie per la riscossione degli importi dovuti dagli utenti, ai sensi degli articoli 6, 8, 9, 10 e 12 del presente Regolamento.

ART. 14

CALDAIE A LEGNA

1. Gli impianti termici che utilizzano come combustibile la legna, sono equiparati alle altre caldaie, quindi sono soggetti al controllo annuale da parte di un manutentore abilitato, ma, considerato il particolare tipo di combustibile, non sono soggette all'analisi dei fumi.

2. L'impianto risulta autocertificato quando perviene al Comune copia dell'ultimo rapporto di controllo tecnico con la periodicità e il bollino illustrati all' articolo 5.

ART. 15

IMPIANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE

1. Per gli impianti di nuova installazione, anche nel caso di sostituzione dei generatori di calore, i responsabili dell'esercizio e della manutenzione, consegnano o inviano al Comune la scheda identificativa dell'impianto.

2. Il Comune provvederà all'invio del codice identificativo dell'impianto termico. Per detti impianti, l'autocertificazione di cui all'articolo 5 sarà fatta in concomitanza con la prima analisi dei fumi effettuata (esclusa quella relativa alla prima messa in servizio) quindi dopo quattro anni per impianti di potenza inferiore a 35 Kw, un anno per impianti termici aventi potenza nominale superiore o uguale a 35 Kw.

ART. 16
IMPIANTI DISMESSI

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, nel caso di dismissione dell'impianto termico, ne dà comunicazione al Comune utilizzando l'apposita modulistica.

ART. 17
AUTOCERTIFICAZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'UTENTE

1. Limitatamente agli impianti termici di potenza nominale inferiore a 35 Kw, l'utente che si avvale di un manutentore non autorizzato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, può autocertificare direttamente l'impianto termico ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 551/99, mandando copia dell'ultimo rapporto di controllo tecnico con l'analisi del rendimento di combustione, unita al "bollino verde" ritirato in Comune.

2. Non saranno considerate valide autocertificazioni non firmate, prive del "bollino verde" o del rapporto tecnico di controllo.

ART. 18
NORME TRANSITORIE

1. Tutti gli utenti possono autocertificare, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, l'impianto termico di potenza nominale inferiore a 35 Kw, in concomitanza con la prima analisi dei fumi effettuata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono considerate valide le autocertificazioni degli utenti relative al biennio precedente l'entrata in vigore del presente regolamento presentate entro il 2006.

3. E' cura dell'Amministrazione provvedere alla necessaria pubblicità finalizzata alla puntuale informazione dei cittadini sulle nuove procedure che scaturiscono dall'approvazione del presente regolamento.

INDICE

- Art. 1 - Campo di Applicazione
- Art. 2 - Titolarità del Servizio
- Art. 3 - Responsabile di Impianto Termico
- Art. 4 - Istituzione del “Bollino Verde”
- Art. 5 - Autocertificazione
- Art. 6 - Controlli a campione
- Art. 7 - Autorizzazioni dei Manutentori di Impianti Termici
- Art. 8 - Verifiche d'ufficio
- Art. 9 - Verifiche richieste dall'utente
- Art. 10 - Procedura delle verifiche
- Art. 11 - Parametri da sottoporre a controllo
- Art. 12 - Esito delle verifiche
- Art. 13 - Recupero degli importi dovuti dagli utenti
- Art. 14 - Caldaie a Legna
- Art. 15 - Impianti di nuova installazione
- Art. 16 - Impianti dismessi
- Art. 17 - Autocertificazione diretta da parte dell'utente
- Art. 18 - Norme Transitorie